Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 29 novembre 1954

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Mingnetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*" alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 ottobre 1954, n. 1081.
Concessione di un contributo di lire 7.500.000 all'Istituto per l'Oriente . . . . Pag. 3866

LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1082.
Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408, concernente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie. Pag. 3866

LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1083.
Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane . . . . . . Pag. 3866

LEGGE 29 ottobre 1954, n. 1084.
Determinazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico . . . . Pag. 3867

LEGGE 3 novembre 1954, n. 1085.
Disposizioni per rendere definitivi, presso l'Università di Bari, gli attuali corsi di laurea provvisori e per completare la Facoltà di magistero . . . . Pag. 3867

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. 1086.
Inclusione dell'abitato di Porto Palo, frazione del comune di Menfi, in provincia di Agrigento, fra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato . . . . Pag. 3868

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1954.
Nomina della Commissione nazionale per lo studio delle questioni tecniche in programma per la VIII Assemblea plenaria del Comitato Consultivo Internazionale Telegrafico (C.C.I.T.) di Ginevra del 1956 Pag. 3868

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1954.
Designazione per l'anno 1954, dell'Istituto di credito incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno nei Comuni della Repubblica e determinazione dell'aggio di riscossione per lo stesso anno 1954 Pag. 3869

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1954.
Approvazione delle condizioni di carenza per assicurazioni senza visita medica, in forma ordinaria, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma. Pag. 3869

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1954.
Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita umana attualmente in vigore presentati dalla Società di assicurazione « Italiana Vita », con sede in Milano . Pag. 3869

Decreti vice commissariali: Ripristino di cognomi nella forma tedesca Pag. 3870

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Estratto del decreto con cui viene disposto l'annullamento della deliberazione 28 settembre 1954 del Consiglio direttivo centrale dell'Associazione nazionale combattenti e reduci Pag. 3871

Ministero degli affari esteri: Scambio delle ratifiche della Convenzione generale tra l'Italia ed il Lussemburgo del 29 maggio 1951, sulle assicurazioni sociali ed annesso Protocollo speciale . . . . Pag. 3871

Ministero di grazia e giustizia:
Revoca di trasferimento di notai . . Pag. 3871
Cessazione di notai dall'esercizio Pag. 3871
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Modificazione dei confini della « zona venatoria 23 » di Assisi (Perugia). Pag. 3871
Ministero dei lavori pubblici: Variante al piano di ricostruzione di Fidenza . Pag. 3871
Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . Pag. 3871
Media dei cambi Pag. 3872
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Attivazione di servizio fonotelegrafico Pag. 3872
Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di cinque cooperative con sede in Roma Pag. 3872
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di San Martino sulla Marrucina (Chieti), al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli Pag. 3872

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1952 Pag. 3873
Ministero di grazia e giustizia: Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sedici posti di volontario vice conservatore aggiunto (gruppo A) nell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1953 . Pag. 3873
Ministero della difesa-Marina: Concorsi per titoli ad ufficiale di complemento nella Marina militare Pag. 3873
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorso per esami a diciassette posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale del Corpo forestale dello Stato Pag. 3875
Ministero delle finanze: Diario delle prove scritte del concorso per esami a tredici posti di perito aggiunto di 2ª classe (grado 11°), specialità « meccanici-elettricisti » nel ruolo del personale tecnico di gruppo B dei Monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 10 agosto 1954. Pag. 3880

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 ottobre 1954, n. **1081.**

Concessione di un contributo di lire 7.500.000 all'Istituto per l'Oriente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 7.500.000 all'Istituto per l'Oriente.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di cui al precedente articolo viene fatto fronte mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 248 (2° provvedimento).

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 29 ottobre 1954, n. **1082.**

Modificazioni alla legge 2 luglio 1949, n. 408, concernente disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 23 della legge 2 luglio 1949, n. 408, è modificato come segue:

« Il beneficio di cui al precedente art. 13 è esteso alle costruzioni, agli ampliamenti e alle ricostruzioni che non siano di lusso e che non fruiscano del contributo dello Stato, la cui costruzione sia stata iniziata dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 29 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — ROMITA — TREMELLONI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 29 ottobre 1954, n. **1083.**

Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato a concedere contributi ad Istituti, Enti e Associazioni per l'organizzazione di mostre all'estero, per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni estere, per l'incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato, dei traffici e dei rapporti commerciali con

l'estero nonchè per la redazione e la stampa di pubblicazioni per la propaganda di prodotti italiani all'estero.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 saranno concessi con decreto del Ministro per il commercio con l'estero entro i limiti dei fondi assegnati ai relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.

Agli Istituti ed Enti interessati potrà essere corrisposta immediatamente una somma pari ai due terzi del contributo concesso, mentre l'altro terzo sarà corrisposto previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle iniziative per le quali è stata disposta la concessione del contributo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 29 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINELLI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 29 ottobre 1954, n. **1084.**

Determinazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La misura del contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico, ai sensi dell'art 5 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 366, è fissata in ragione del 4,00 per cento della retribuzione, di cui il 2,75 per cento a carico dell'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende e l'1,25 per cento a carico dell'iscritto.

L'applicazione del contributo nella misura di cui al precedente comma ha effetto a partire dal 1° gennaio 1954.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 29 ottobre 1954

EINAUDI

SCELBA — VIGORELLI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 3 novembre 1954, n. **1085.**

Disposizioni per rendere definitivi, presso l'Università di Bari, gli attuali corsi di laurea provvisori e per completare la Facoltà di magistero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituiti presso l'Università degli studi di Bari, la Facoltà e i corsi seguenti:

a) Facoltà di magistero (completa dei corsi per la laurea in materie letterarie, per la laurea in pedagogia e per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari);

b) corso per la laurea in lingue e letterature straniere (annesso alla Facoltà di economia e commercio);

c) primo biennio della Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 2.

Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università degli studi di Bari sono aggiunti nove posti, i quali vengono assegnati alla Facoltà ed ai corsi, di cui al precedente art. 1, nel modo come appresso indicato

Facoltà di magistero, posti di ruolo n. 3;

corso per la laurea in lingue e letterature straniere, posti di ruolo n. 3;

primo biennio della Facoltà di medicina veterinaria, posti di ruolo n. 3.

In tali sensi si intende modificato il ruolo organico dei posti di professore di ruolo dell'Università di Bari di cui alla tabella *D* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio dei professori sono esercitate, per la Facoltà di magistero, da un apposito Comitato di tre professori ordinari dell'Università di Bari, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Al Comitato predetto compete altresì il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto.

I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della nuova Facoltà saranno aggregati al rispettivo Comitato, il quale cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 4.

Il contributo annuo corrisposto dallo Stato all'Università di Bari viene aumentato di lire 2.000.000, in rapporto alle spese di funzionamento della Facoltà e dei corsi di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Ai posti organici del personale assistente di cui alla legge 24 giugno 1950, n. 465, sono aggiunti per l'Università di Bari, quattro posti di assistente ordinario.

Detti posti saranno ripartiti a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, tra le Facoltà ed i corsi di cui al precedente art. 1.

Art. 6.

Con separati provvedimenti, da emanarsi a termine delle vigenti disposizioni, saranno fissate le norme per l'ammissione al corso per la laurea in lingue e letterature straniere e sarà precisato l'ordinamento didattico del detto corso.

Art. 7.

Alla spesa di personale si farà fronte con gli stanziamenti previsti nei capitoli 152, 153, 154 ed alle spese di funzionamento previste all'art. 4 della presente legge con i fondi previsti dal capitolo n. 164 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1954-55.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. 1086.

Inclusione dell'abitato di Porto Palo, frazione del comune di Menfi, in provincia di Agrigento, fra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 31684, emesso nell'adunanza del 21 maggio 1954;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 4, del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *E*, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), quello di Porto Palo, frazione del comune di Menfi, in provincia di Agrigento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 agosto 1954

EINAUDI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 28. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1954.

Nomina della Commissione nazionale per lo studio delle questioni tecniche in programma per la VIII Assemblea plenaria del Comitato Consultivo Internazionale Telegrafico (C.C.I.T.) di Ginevra del 1956.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto che la VII Assemblea plenaria del Comitato Consultivo Internazionale Telegrafico (C.C.I.T.) di Arnhem, 1953, ha ripartito fra undici Commissioni e due Sotto-commissioni di studio le questioni in programma per la VIII Assemblea plenaria del C.C.I.T. di Ginevra del 1956;

Visto che l'Amministrazione italiana è collaboratrice per gli studi di tutte le suddette Commissioni ed ha funzione di Amministrazione centralizzatrice degli studi di alcune di esse;

Riconosciuta l'opportunità e l'urgenza di costituire la Commissione nazionale incaricata di effettuare gli studi necessari per ricercare le migliori soluzioni delle questioni per sottoporle come contribuzione italiana all'esame della predetta VIII Assemblea plenaria;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione nazionale incaricata di effettuare lo studio delle questioni tecniche in programma per la VIII Assemblea plenaria del C.C.I.T. di Ginevra del 1956, è così composta:

Presidente:

Gneme gr. uff. Giuseppe, estraneo.

Membri:

Albanese dott. Cesare, estraneo;
Bigi ing. Augusto, ispettore superiore tecnico;
Bonacci ing. Mario, ispettore superiore tecnico;
Cartocci ing. Orlando, ispettore superiore tecnico;
Coli dott. Silvano, primo ispettore tecnico;
Fei dott. Lorenzo, primo ispettore tecnico;
Garelli ing. Domenico, estraneo;
Macchioni ing. Mario, ispettore superiore tecnico;
Meschino ing. Filiberto, ispettore principale tecnico;
Principe dott. Michele, primo ispettore;
Spasiano prof. dott. ing. Alberto, estraneo;
Viesi ing. Bruno, ispettore superiore tecnico.

Segretario:

Ceruti cav. uff. Amedeo, direttore capo di ragioneria.

Art. 2.

Nella Commissione potranno essere compresi, a richiesta, tre rappresentanti del Ministero della difesa ed uno degli altri Ministeri e delle Compagnie riconosciute di telecomunicazioni, nonchè un rappresentante delle società ed enti dal Ministero p. t. ritenuti interessati al perfezionamento dei servizi telegrafici.

Art. 3.

Ai componenti la Commissione nazionale di cui agli articoli precedenti, spettano gettoni di legge per ogni giornata di riunione. La spesa graverà sul cap. 6 del

bilancio passivo dell'Amministrazione p. t. per l'esercizio finanziario 1953-1954 e sul corrispondente capitolo degli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1954

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1954
Registro n. 38 Ufficio riscontro poste, foglio n. 113. — FAGGIANI

(5619)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1954.

Designazione per l'anno 1954, dell'Istituto di credito incaricato della riscossione dell'imposta di soggiorno nei Comuni della Repubblica e determinazione dell'aggio di riscossione per lo stesso anno 1954.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E CON
IL COMMISSARIO PER IL TURISMO

Visti gli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Ritenuta la necessità di provvedere per l'anno 1954 alla designazione dell'ente incaricato del servizio unitario della riscossione dell'imposta di soggiorno nei vari Comuni della Repubblica, a mente del sopracitato regio decreto-legge e di fissare, nello stesso tempo, l'aggio dovuto per lo stesso anno 1954 sull'importo delle riscossioni che saranno effettuate;

Ritenuta l'opportunità di riaffidare l'incarico alla Banca Nazionale del Lavoro, che per gli anni dal 1939 al 1953 ha svolto tale servizio;

Decreta:

La Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, è incaricata, per l'anno 1954, di provvedere in conformità e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei vari Comuni della Repubblica in cui è applicabile.

Sull'importo delle riscossioni dell'anno 1954 è dovuto l'aggio nella misura del 14 % (quattordici per cento) salva una diversa misura da determinarsi qualora durante detto anno le aliquote dell'imposta di soggiorno subissero una variazione.

Roma, addì 27 ottobre 1954

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Commissario per il turismo
ROMANI

(5617)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1954.

Approvazione delle condizioni di carenza per assicurazioni senza visita medica, in forma ordinaria, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione delle nuove clausole di carenza per le assicurazioni senza visita medica in sostituzione di quelle attualmente in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le nuove clausole di carenza per le assicurazioni senza visita medica, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

Roma, addì 13 novembre 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(5529)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1954.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla vita umana attualmente in vigore presentati dalla Società di assicurazione «Italiana Vita», con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società di assicurazione «Italiana Vita», con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi ad una tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, approvata con decreto Ministeriale 25 marzo 1939;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alla seguente tariffa, presentati dalla Società di assicurazione «Italiana Vita», con sede in Milano:

Tariffa I, relativa all'assicurazione, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga.

Roma, addì 13 novembre 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(5530)

DECRETI VICE COMMISSARIALI CONCERNENTI RIPRISTINO DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Numero redazionale	Data del decreto	Numero del decreto	Vice commissario del Governo Regione Trentino Alto Adige	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data o luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
4927	23- 7-1954	8092 Gab.	Bolzano	Cantoni Pietro	28- 6-1909 Marebbe	Winkler	—
4929	29- 7-1954	8091 Gab.	Id.	Bruni Antonio fu Bartolo	6-11-1886 Tesimo	Braun	Antonio, figlio.
4930	30- 7-1954	8443 Gab.	Id.	Triburzio Teresa fu Giacomo	25-11-1902 Tesimo	Tribus	—
4931	17- 8-1954	8724 Gab.	Id.	Insommo Cristina fu Matteo	16- 8-1889 S. Cristina	Insam	Barbara e Riccardo Benito, figli.
4932	21- 8-1954	8766 Gab.	Id.	Paoli Filomena fu Giuseppe	20- 9-1897 Cornedo all'Isarco	Pichler	Antonia, figlia.
4933	8- 9-1954	9730 Gab.	Id.	Novali Anna fu Luigi	7- 4-1910 Merano	Prünster	Anna Frida e Gualtiero, figli; Maier Monica, moglie di Gualtiero; Osvaldo, Anna e Valtrude, figli di questi.
4934	11- 9-1954	9731 Gab.	Id.	Prada Paola nata Sigler	25- 4-1898 Rio Pusteria	Prader	—
4935	11- 9-1954	9729 Gab.	Id.	Montevolpi Urbano di Urbano	6-10-1928 Laion	Fuchsberger	—
4936	11- 9-1954	9727 Gab.	Id.	Insommo Giuseppe fu Giovanni	9- 4-1907 Selva	Insam	Perathoner Carolina, moglie; Giovanni Battista, Crescenzia, Sofia, Osvaldo e Irene-Elisabetta, figli.
4937	21- 9-1954	2920 Gab.	Id.	Pighi Regina	2- 8-1908 S. Leonardo in Passiria	Pircher	Erta, Olinda e Aloisia, figlie.
4938	25- 9-1954	10023 Gab.	Id.	Ladurni Luigi fu Martino	30- 6-1884 Lagundo	Ladurner	Geltrude, figlia.
4939	25- 9-1954	3426 Gab.	Id.	Lamberti Rosa	20-11-1904 S. Martino in Passiria	Lamprecht	—
4940	2-10-1954	9802 Gab.	Id.	Dalbosco Giuseppe	22- 3-1904 Monguelfo	Holzer	Lucchetta Oliva, moglie; Uberto, Erna, Margherita e Maria, figli.
5464	10-11-1954	11537 Gab.	Id.	Scala Giovanni di Giovanni	1- 1-1910 Bolzano	Tschaffler	Klumpe Giuseppina, moglie; Giovanni-Giorgio, Eriberto-Guglielmo e Renata, figli.
5465	10-11-1954	11077 Gab.	Id.	Maggiori Luigia	15- 9-1892 Scena	Mayr	—
5467	5-11-1954	11170 Gab.	Id.	Dal Covolo Anna fu Giovanni	15- 6-1903 S. Genesio	Kofler	Rosa, figlia.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Estratto del decreto con cui viene disposto l'annullamento della deliberazione 28 settembre 1954 del Consiglio direttivo centrale dell'Associazione nazionale combattenti e reduci.

(*Omissis*).

Veduta la deliberazione in data 28 settembre 1954, con cui il Consiglio direttivo centrale dell'Associazione, su proposta del presidente, ha deciso lo scioglimento del Consiglio direttivo della federazione provinciale di Roma «per essere la stessa completamente priva di Collegio sindacale e per essere il suo Consiglio direttivo in crisi per dissensi tra i membri che lo compongono, due dei quali, già dimissionari insieme ad altri, hanno presentato denuncia penale, sulla quale il Consiglio direttivo centrale non entra in merito perchè dovrà decidere il magistrato»; ed ha pertanto nominato un commissario nella persona dell'avv. Guido Vestuti;

(*Omissis*).

Decreta:

La deliberazione 28 settembre 1954, con cui il Consiglio direttivo centrale dell'Associazione nazionale combattenti e reduci ha disposto lo scioglimento del Consiglio direttivo provinciale di Roma, viene annullata.

Il presidente dell'Associazione è incaricato della esecuzione del presente decreto, il quale sarà notificato agli organi esecutivi centrali e provinciali dell'Associazione stessa e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1954

(5606)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche della Convenzione generale tra l'Italia ed il Lussemburgo del 29 maggio 1951, sulle assicurazioni sociali ed annesso Protocollo speciale.

Addì 25 ottobre 1954, in base all'autorizzazione disposta con legge 31 luglio 1954, n. 711, il Ministro plenipotenziario d'Italia in Lussemburgo ha proceduto coi Ministro per gli affari esteri del Gran Ducato allo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione generale sulle assicurazioni sociali e annesso Protocollo speciale, conclusi fra i due Paesi in Lussemburgo il 29 maggio 1951.

I suddetti Accordi internazionali sono entrati in vigore il 1° novembre 1954.

(5605)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali 23 novembre 1954:

E' revocato il decreto Ministeriale 14 ottobre 1954, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Fiore Ermanno nel comune di Radda in Chianti, distretto notarile di Siena, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Ofena, distretto notarile di L'Aquila.

E' revocato il decreto Ministeriale 14 ottobre 1954, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Russo Maurizio nel comune di Coggiola, distretto notarile di Biella, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Ottaviano, distretto notarile di Napoli.

(5608)

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 56, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1954, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Fanelli Pietro, residente nel comune di Conversano, distretto notarile di Bari, il 2 dicembre 1954.

Tessari Antonio, residente nel comune di Venezia, il 5 dicembre 1954.

Navoni Angelo Ottorino, residente nel comune di Brescia, l'8 dicembre 1954.

Piovan Cristoforo, residente nel comune di Padova, il 9 dicembre 1954.

Anderloni Emilio, residente nel comune di Milano, il 25 dicembre 1954.

Costanzi Luigi, residente nel comune di Assisi, distretto notarile di Perugia, il 28 dicembre 1954.

(5607)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione dei confini della « zona venatoria 23 » di Assisi (Perugia)

La zona di Assisi (Perugia), preclusa all'esercizio venatorio con il decreto Ministeriale 15 novembre 1952, resta così delimitata:

nord: foresta demaniale;
est: foresta demaniale;
sud: strada Assisi-Eremo delle carceri;
ovest: fosso Rambotti.

(5427)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di ricostruzione di Fidenza

Con decreto Ministeriale 12 novembre 1954, n. 4222, è stata approvata la variante n. 2 al piano di ricostruzione di Fidenza (Parma) vistata in una planimetria in scala 1:1250 mentre sono respinte le varianti numeri 1 e 3.

Per l'attuazione di detta variante resta fermo il termine fissato dal decreto Ministeriale 4 marzo 1954.

(5434)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 10 novembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Latina — Intestazione: Lombardi Cecilio fu Cecilio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936) — Capitale L. 1800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 40 — Data: 5 ottobre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione: Petrillo Nicoletta di Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 75 — Data 23 ottobre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione: Bongiovanni Paola fu Ulisse — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1940) — Capitale L. 59.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3493 — Data: 20 marzo 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Moscatelli Umberto fu Teofilo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 — Data: 26 novembre 1951. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Martines Benedetto fu Leonardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 11.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 3 febbraio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di L'Aquila — Intestazione: Sciullo Gioacchino fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 3,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data: 8 aprile 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Verona — Intestazione: Pontiero Vasco fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1961) — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 12 agosto 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Bailo Angelo fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 10 giugno 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Lombardo Raffaelina fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 148 — Data: 6 marzo 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione: Pellegrini Luigi fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1959) — Capitale L. 35.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 30 dicembre 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Livorno Intestazione: Frati Ugo di Arsenio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 4000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 novembre 1954

Il direttore generale: SALIMEI

(5386)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 273

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 27 novembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,89
1 dollaro canadese	» 644,19

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania.	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 2 agosto 1954, è stato attivato il posto fonotelegrafico comunale di Infernetto di Castelfusano, località dipendente dal comune di Roma, in collegamento con l'Ufficio telegrafico del Lido di Roma, mediante il circuito n. 6854.

(5491)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinque cooperative con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 ottobre 1954, le Società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Soc. coop. « Cerere Romana » agricola di consumo fra impiegati e operai con sede in Roma;

2) Soc. coop. tra impiegati ed addetti ad Istituti per la assistenza sociale dei lavoratori (S.C.I.A.I.M.A.S.) con sede in Roma;

3) Soc. coop. di consumo « Amidol » tra il personale del Laboratorio chimico delle dogane, con sede in Roma, costituita con atto in data 1° dicembre 1944 dell'avv. Gioacchino Colizzi, notaio in Roma;

4) Soc. coop. edile agricola « Agredil » con sede in Roma, costituita con atto in data 24 maggio 1949 del dott. Mario Pulcini, notaio in Civitavecchia;

5) Soc. coop. agricola « L'Aratro » con sede in Roma, costituita con atto 12 dicembre 1949 per notaio avv. Luigi Colosso di Roma.

(5610)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione della Cassa comunale di credito agrario di San Martino sulla Marrucina (Chieti) al Banco di Napoli, Sezione di credito agrario, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di San Martino sulla Marrucina (Chieti) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione della Cassa comunale di credito agrario di San Martino sulla Marrucina (Chieti) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1954

Il direttore generale: FORMENTINI

(5495)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Prefetto di Grosseto in data 15 settembre 1953, n. 12423, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto è costituita come appresso;

Presidente:

Giardina dott. Gino, vice prefetto.

Componenti:

Sammartino dott. Francesco, medico provinciale;
Bassi prof. dott. Mario, docente in patologia medica;
Gangitano prof. dott. Luigi, primario chirurgo;
Ulmi dott. Priamo, medico condotto.

Segretario:

Norelli dott. Vittorio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Grosseto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5574)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sedici posti di volontario vice conservatore aggiunto (gruppo A) nell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto Ministeriale 31 dicembre 1953.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 27 ottobre 1937, n. 1876 e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli archivi notarili;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1954 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1954, con cui venne indetto un concorso per esami a sedici posti di volontario vice conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili;

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 29 successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 3 maggio 1954, con cui venne prorogato di giorni trenta il termine per la partecipazione al predetto concorso;

Visto il decreto Ministeriale 11 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre c. a., col quale vennero fissate le prove scritte per i giorni 10 e 11 dicembre 1954;

Visti gli articoli 22, 26 e 27 legge 17 maggio 1952, n. 629;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a sedici posti di volontario vice conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili è costituita come appresso:

Mola dott. Felice, magistrato di Corte d'appello: presidente effettivo;

Iezzi dott. Tommaso, magistrato di Corte d'appello: presidente supplente;

Cassisa dott. Giuseppe, magistrato di tribunale: membro effettivo;

Bivona dott. Rosolino, magistrato di tribunale: membro supplente;

De Martini prof. Angelo, dell'Università degli studi di Trieste: membro effettivo;

Barile prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Catania: membro supplente;

Antinucci dott. Pasquale, ispettore generale di archivi notarili: membro effettivo;

Giacobbe dott. Giovanni, ispettore generale di archivi notarili: membro supplente;

Mucci rag. Mario, direttore capo di ragioneria di 1ª classe della Ragioneria generale dello Stato: membro effettivo;

Orlando rag. Roberto, direttore capo divisione della Ragioneria generale dello Stato: membro supplente;

Alpi dott. Vinicio, primo conservatore di archivi notarili: segretario effettivo;

Crescimanno dott. Alfredo, primo conservatore di archivi notarili: segretario supplente.

Roma, addì 30 ottobre 1954

p. *Il Ministro*: ROCCHETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1954
Registro n. 26, foglio n. 394. — FLAMMIA

(5640)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorsi per titoli ad ufficiale di complemento nella Marina militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto Presidenziale in data 10 febbraio 1953, n. 251, che detta norme per la nomina e la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli per la nomina degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli, per la nomina di:

n. 50 guardiamarina di complemento;
n. 30 sottotenenti del Genio navale di complemento;
n. 30 sottotenenti delle Armi navali di complemento;
n. 20 sottotenenti medici di complemento;
n. 10 sottotenenti farmacisti di complemento;
n. 50 sottotenenti commissari di complemento;
n. 50 sottotenenti di porto di complemento.

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dagli articoli 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819 e precisamente:

a) per la nomina a guardiamarina, abbiano conseguito la patente di capitano di lungo corso ed abbiano compiuto almeno due anni di imbarco come ufficiale in servizio di guardia su piroscafi, ovvero su navi della Marina militare, escluso quelle d'uso locale;

b) per la nomina a sottotenente del Genio navale, abbiano conseguito la laurea in ingegneria navale e meccanica, o in ingegneria industriale nei rami meccanico o elettrotecnico, o in ingegneria aeronautica, o in ingegneria civile ed abbiano conseguito la idoneità in corsi speciali di meccanico o di elettrotecnico o di metallurgia; i concorrenti devono, altresì, aver superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale;

c) per la nomina a sottotenente delle Armi navali abbiano conseguito la laurea in ingegneria (qualunque sezione), o in fisica, o in chimica, o in chimica industriale, ed abbiano superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale;

d) per la nomina a sottotenente medico, abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia ed abbiano superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale;

e) per la nomina a sottotenente farmacista, abbiano conseguito la laurea in farmacia, oppure il diploma in farmacia e la laurea in chimica, oppure la laurea in chimica e farmacia (vecchio ordinamento), ed abbiano superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale;

f) per la nomina a sottotenente commissario, abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza, o in scienze economiche e marittime o economiche e commerciali od in scienze sociali, ed abbiano superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale;

g) per la nomina a sottotenente delle Capitanerie di porto, abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza, o in ingegneria, o in scienze e matematica e fisica, o in scienze nautiche, o in scienze economiche e marittime o in scienze economiche e commerciali o titoli equipollenti rilasciati da istituto equiparato ed abbiano superato l'esame prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale; possono altresì concorrere coloro che siano in possesso della patente di capitano di lungo corso.

Ai concorsi, per i quali è richiesto l'aver superato l'esame prescritto per l'esercizio professionale, possono essere ammessi anche i concorrenti che abbiano conseguito l'abilitazione provvisoria ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Art. 3.

I concorrenti devono soddisfare, inoltre, alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) avere compiuto il 18° anno di età, ma non aver superato al momento della nomina i 50 anni;

c) essere in condizioni sociali e morali compatibili col grado di ufficiale, a giudizio insindacabile del Ministero;

d) possedere l'attitudine fisica per disimpegnare il servizio attivo.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 5, dovranno pervenire al Ministero difesa-Marina Direzione generale degli ufficiali, entro il 60° giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare la sola domanda, purchè producano entro i 30 giorni successivi i documenti prescritti.

Le domande, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del concorrente;

b) documenti e titoli allegati alla domanda;

c) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata nel modo più celere.

I concorrenti che aspirano alla nomina alternativamente in più Corpi dovranno produrre domande separate per ogni Corpo.

Art. 5.

In allegato alla domanda i concorrenti dovranno presentare i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento diritti politici;
3) estratto atto di nascita;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato di buona condotta morale e civile;
6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali; copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);
7) fotografia con firma autenticata;
8) titolo di studio, certificato di abilitazione all'esercizio professionale ed altri titoli che il concorrente ritenga di esibire. Qualora nel titolo di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie il concorrente dovrà presentare apposito certificato contenente le indicazioni predette.

I documenti di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi alla data del presente decreto.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della vigente legge sul bollo e legalizzati, in quanto necessario.

Gli aspiranti che comprovino, mediante apposito certificato in carta legale, di essere impiegati statali di ruolo, ovvero impiegati dei ruoli speciali transitori, potranno limitarsi a produrre i certificati di cui ai numeri 3), 6), 7) e 8); in tal caso la fotografia potrà essere autenticata da parte dell'autorità alle cui dipendenze il concorrente presta servizio.

Art. 6.

Il Ministro per la difesa si riserva insindacabile facoltà di escludere dai concorsi o dalla nomina ad ufficiale quei concorrenti per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare incondizionato sarà accertata mediante visita medica che sarà effettuata presso le sedi che saranno successivamente determinate.

Art. 8.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi saranno nominate con decreto del Ministro per la difesa e saranno costituite secondo le disposizioni dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 251.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie sono valutati i titoli appresso indicati:

a) benemerenze di guerra;

b) qualità militari e professionali;

c) titoli di studio.

Per i titoli indicati nelle lettere a), b) e c) può essere assegnato, complessivamente, a ciascun candidato un massimo di 100 punti ripartiti come segue:

25 punti per i titoli di cui alla lettera a);
50 punti per i titoli di cui alla lettera b);
25 punti per i titoli di cui alla lettera c).

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 50 punti.

Art. 10.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata, per ciascun concorso, secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 11.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e conseguiranno la nomina ad ufficiale di complemento con anzianità assoluta corrispondente alla data del relativo decreto.

Art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 agosto 1954

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1954
Registro n. 23 Difesa-Marina, foglio n. 35. — BONATI

(5611)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a diciassette posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo B, grado 11°) nel ruolo del personale del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sulla assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra ed il relativo regolamento, approvato con il regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92; il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti: il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente provvidenze a favore degli orfani di guerra ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 13 novembre 1930, n 1642; il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, sulle riforme della legge 25 marzo 1917, n 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico del personale statale;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che stabilisce che per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visti il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1; la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori, e il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, contenente disposizioni in merito alla soppressione dell'Unione fascista tra le famiglie numerose;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti dell'ultima guerra delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815 e i decreti del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, e 17 marzo 1949, n. 212, recanti norme per la applicazione dei benefici previsti a favore dei combattenti e agli addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati, di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 febbraio 1947, n. 60, sulle agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, e successiva proroga con legge 28 dicembre 1950, n. 1080;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, relativi al collocamento a riposo e dispensa dal servizio a domanda e di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina e dell'Aeronautica in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, concernente la estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici per i reduci, e relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948,;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, e legge 2 novembre 1952, n. 1790, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, e successive norme integrative e di attuazione, contenute nella legge 5 giugno 1951, n. 376, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, che istituiva i ruoli del personale assistente, tecnico, ecc., a carico dei bilanci universitari e la legge 24 giugno 1950, n. 465, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo predetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, che detta norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti a favore dei mutilati e invalidi di guerra e dei congiunti dei caduti in guerra;

Viste le leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130, sul trattamento economico dei dipendenti statali, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722,

e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, contenenti disposizioni relative alle indennità di carovita; la legge 8 aprile 1952, n. 212, sulla revisione del trattamento economico dei dipendenti statali;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, e decreto Presidenziale 2 agosto 1952: Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, sui congiunti di cittadini dichiarati irreperibili;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, sui caduti nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142: Assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti in servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che sopprime l'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 82.905/12106 del 21 giugno 1954, con la quale è stato autorizzato il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a diciassette posti di aiutante aggiunto in prova (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del Corpo forestale dello Stato.

Al suddetto concorso non possono partecipare le donne, nè coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneità negli esami di concorso per aiutante aggiunto in prova nel Corpo forestale dello Stato (art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto, con esclusione di altri titoli di studio, il diploma di perito agrario, o di geometra, o di ragioniere.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, prodotte su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti, dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni. I concorrenti sotto le armi dovranno indicare il recapito della loro abituale residenza civile, anteriormente al richiamo alle armi.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti debbono aver compiuto, alla data del presente decreto, l'età di anni 18 e non aver superato l'età di anni 35; coloro che pur avendo superato il 35° anno, chiedono l'ammissione al concorso, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nell'art. 4 del bando di concorso, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura;

il titolo di studio e l'Istituto presso il quale lo hanno conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda di ammissione al concorso dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Le domande dovranno contenere altresì la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza e pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale dopo il termine stabilito dal comma di cui sopra, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

L'Amministrazione sottoporrà i candidati che abbiano superate le prove scritte, a una visita medica, da effettuarsi in Roma, da un medico di sua fiducia o da un Collegio medico da essa nominato, ed escluderà dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

L'aspirante deve essere esente da difetti fisici ed idoneo al servizio forestale di montagna. Saranno particolarmente esclusi quei candidati affetti da postumi di malattia cardiopolmonare e da notevole diminuzione dell'udito. I difetti della vista saranno tollerati se, con l'applicazione di adatte lenti, il candidato raggiungerà i 9/10 di visione monoculare e binoculare.

Si terrà conto, nella visita medica, dei candidati mutilati e invalidi di guerra e assimilati, in qualunque categoria rientri l'invalidità, purchè l'invalidità stessa non riesca di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le condizioni fisiche dei candidati li rendano idonei all'impiego cui aspirano e cioè al servizio forestale di montagna.

Art. 4.

I. *Limite di età*

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data del presente decreto, debbono aver compiuto il 18° anno e non aver oltrepassato il 35° anno di età.

Il suddetto limite di età è elevato:

A) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

D) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera a), assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato A del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzioni razziali;

d) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

Per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il suddetto limite massimo di età (anni 45) si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

e) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragione di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e per quello già inquadrato nei ruoli speciali transitori, tuttora in servizio.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato del 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio su domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

II. — *Documentazione dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e relativi all'elevazione dei limiti massimi di età.*

I concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque), decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito in tal senso dall'Amministrazione, i seguenti documenti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi, in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, gli ex militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri cooperatori a seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania e in Giappone, coloro che sono stati addetti, prima del 24 maggio 1946, ad operazioni di bonifica di mine e coloro che sono stati addetti, prima e dopo la stessa data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in carta bollata da L. 100, di cui alla circolare n. 5000/Ord.IV di prot. in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Od.6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento da parte del nemico presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il decreto concessivo della pensione, oppure il certificato modello 69-*ter*, di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 83, dell'8 aprile 1948, oppure una dichiarazione, rilasciata su carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

f) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, gli orfani dei caduti in seguito ad azioni nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. I figli e congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, o dell'Opera nazionale assistenza orfani di guerra, vidimato dalla sede centrale delle rispettive Associazioni.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione pubblica dalla quale dipendeva il caduto;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-18 e i figli degli invalidi di cui alla lettera d) dovranno produrre la dichiarazione, mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto, oppure, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1950, n. 375, approvato con decreto Presidenziale

18 giugno 1951, n. 1176, una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato a nome del padre del candidato;

h) i profughi dell'Africa italiana, che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione rilasciata dal prefetto, prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100. Uguale attestazione dovranno presentare i profughi degli altri territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano;

i) i profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal Prefetto di Roma;

l) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di gradi militari per merito di guerra, nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L. 200;

m) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, nel primo caso, copia della sentenza emessa a loro carico e, negli altri casi, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

n) i coniugati e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che la stessa è costituita da almeno sette figli viventi, fra questi compresi i caduti in guerra, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

q) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

r) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reintegrati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, della autorità militare.

Art. 6.

III. — *Documentazione di rito*

Approvate le graduatorie, di cui al successivo art. 13, i concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori del concorso, saranno invitati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale dell'economia montana e delle foreste — a presentare entro giorni 45 (quarantacinque), con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, — a pena di decadenza — i seguenti documenti di rito:

1. Estratto dell'atto di nascita, (non è ammesso il certificato), su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se minore di 21 anni, che non è incorso in nessuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

4. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. Diploma originale di perito agrario, o di geometra, o di ragioniere, rilasciato da un Istituto di istruzione governativo o legalmente riconosciuto, o copia di esso, in carta da bollo da L. 200, autenticata da un notaio, la firma del quale dovrà essere legalizzata.

Nel caso che il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, il candidato presenterà il certificato, in carta da bollo da L. 100, contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce « a tutti gli effetti di legge il diploma ».

6. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

8. I coniugati, con o senza prole, ed i vedovi con prole dovranno presentare lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6 del presente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dello stesso articolo.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura della Repubblica di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare la domanda ed i documenti su carta da bollo e quest'ultimi legalizzati con marche amministrative.

Solamente i candidati dichiarati indigenti possono presentare in carta libera i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I concorrenti che alla data del presente decreto prestino comunque servizio civile non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare, oltre a tutti i documenti di cui ai precedenti articoli, un certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 100, dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo, e quelli già inquadrati nei ruoli speciali transitori e i salariati di ruolo, presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 5 e 7 dell'art. 6. Dovranno però trasmettere, qualora non dipendano dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, copia dello stato di servizio con marca da bollo da L. 200, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè un'attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione stessa comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare e che hanno ottenuto almeno la qualifica di « buono » nell'ultimo triennio.

I candidati dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre ai documenti del comma di cui sopra, dovranno trasmettere un'attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal capo ufficio dal quale direttamente dipendono, comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare e che hanno ottenuto almeno la qualifica di « buono » nell'ultimo triennio.

Il personale civile non di ruolo che intenda valersi del beneficio dell'esensione dal limite massimo di età, dovrà, produrre, inoltre, un certificato, su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile però il riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando di concorso.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma dell'art. 5.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 23, lettera b), del regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con regio decreto 23 ottobre 1923, n. 1885, e modificato coi regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354.

Art. 10.

Gli esami di concorso avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e una orale, sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali, si osserveranno le norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, nonchè per la visita medica di cui all'art. 3 del presente bando, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 11.

Alle prove orali saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di essa.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

Dei diciassette posti messi a concorso, cinque sono riservati ai periti agrari, sette ai geometri e cinque ai ragionieri.

A tal fine verranno formate per ciascuna categoria distinte graduatorie di merito (secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva), dei vincitori del concorso (con l'osservanza delle disposizioni in vigore, che prevedano riserve di posti, e preferenze a parità di merito e di requisito) e degli idonei.

La graduatoria finale dei vincitori del concorso verrà formata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascuno dei vincitori delle tre categorie e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Qualora il numero dei vincitori del concorso per una categoria fosse inferiore al numero dei posti riservati alla categoria stessa, la differenza sarà colmata alternativamente con gli idonei delle altre due categorie, seguendo l'ordine delle graduatorie di cui al secondo comma del presente articolo.

Se il numero dei posti scoperti in una categoria fosse dispari quest'ultimo sarà attribuito a quello delle altre due categorie che avrà riportato maggior punteggio.

Art. 13.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva, con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, le graduatorie di cui all'art. 12, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei vincitori del concorso per l'ammissione all'impiego.

Sugli eventuali reclami, che i candidati vorranno presentare non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo, con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di prova fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, saranno dispensati dal servizio di prova e conseguiranno la nomina ad aiutanti aggiunti con riserva di anzianità rispetto a coloro sottoposti a servizio di prova che li precedono nella graduatoria.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio iniziale del grado 11°, gruppo *B*, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Ad essi non compete altro rimborso, all'infuori della spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove sono destinati.

Gli assunti in prova che provengano da altri ruoli del personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 16.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 17.

Il direttore generale dell'Economia montana e delle foreste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1954

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1954
Registro n. 2 Azienda foreste demaniali, foglio n. 103. — RELLEVA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

Prove scritte

Periti agrari e geometri:

1) agronomia, coltivazioni erbacee e arboree;
2) nozioni di economia rurale ed estimo;
3) costruzioni rurali.

Ragionieri:

1) nozioni di economia politica;
2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
3) nozioni di statistica.

Prove orali

Periti agrari e geometri:

1) tutte le materie delle prove scritte;
2) nozioni sui servizi dell'Amministrazione forestale dello Stato;
3) elementi di patologia vegetale e di entomologia agraria;
4) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato.

Ragionieri:

1) tutte le materie delle prove scritte;
2) elementi di diritto costituzionale amministrativo e civile;
3) nozioni sui servizi dell'Amministrazione forestale dello Stato;
4) contabilità speciale per i Corpi armati dello Stato e in particolare per i CC. e per la P. S.

Roma, addì 23 ottobre 1954

Il Ministro: MEDICI

(5544)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tredici posti di perito aggiunto di 2a classe (grado 11°), specialità « meccanici-elettricisti » nel ruolo del personale tecnico di gruppo B dei Monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 10 agosto 1954.

Giusta il decreto Ministeriale 16 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 23 stesso mese al registro n. 7 Monopoli, foglio n. 109, le prove scritte del concorso suindicato avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via G. Induno), nei giorni 9, 10 e 11 dicembre 1954, con inizio alle ore otto antimeridiane precise.

(5636)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.